

dossier

Aprile 2018

Schema di D.P.R. concernente modifiche
al D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398,
recante regolamento di organizzazione
degli uffici centrali di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'interno

Atto del Governo n. 18



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 4



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 7

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche concernenti le Direzioni centrali e gli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno</i>)	1
Articolo 2 (<i>Norme transitorie e finali</i>)	5

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica	
Atto del Governo n.	18	
Titolo breve:	Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno	
Riferimento normativo:	Articolo 17, commi 2 e 4- <i>bis</i> , della legge 23 agosto 1988, n. 400	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

PREMESSA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica introduce modifiche al vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, di cui al D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, nelle more dell'adozione del provvedimento che, entro il 31 dicembre 2018, dovrà rideterminare il complessivo assetto del predetto Dicastero, in attuazione del combinato disposto dell'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, e dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 10.

Il parere alle Commissioni parlamentari competenti è richiesto ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 1

(Modifiche concernenti le Direzioni centrali e gli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno)

Il comma 1 sopprime la "Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato" e muta la denominazione dell'attuale "Direzione centrale per le risorse umane" con la nuova denominazione: "Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato".

Il comma 2 stabilisce che le competenze e le funzioni della ex Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, soppressa ai sensi del comma 1, lettera a), sono ripartite tra i seguenti uffici:

- Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza
- Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato
- Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale.

La RT premette che la stessa è finalizzata alla valutazione degli effetti finanziari dello schema di regolamento, al fine di verificare il rispetto della clausola contenuta nel testo che impone di realizzare le misure di riorganizzazione in esso contemplate trovino attuazione ad invarianza di spesa.

Più in dettaglio, ribadisce che il provvedimento reca alcune circoscritte modifiche al D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, che, in attuazione delle disposizioni recate dall'art.

17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definisce gli uffici centrali di livello dirigenziale generale di cui si compongono i Dipartimenti del Ministero dell'interno.

Sottolinea che l'intervento è, in particolare, volto ad apportare alcune circoscritte modifiche all'assetto del Dipartimento della pubblica sicurezza del citato Dicastero (nel prosieguo solo: "Dipartimento della pubblica sicurezza").

Tali modifiche costituiscono una parte del più complessivo ridisegno della struttura ministeriale che dovrà essere realizzata attraverso il varo - entro il 31 dicembre 2018 - del "nuovo" regolamento di organizzazione previsto dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1-bis, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*), e 2, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*).

Segnala che l'anticipazione di una parte della più ampia e complessiva manovra di riassetto ministeriale, si rivela necessaria per dotare il Dipartimento della pubblica sicurezza di una struttura amministrativa capace di corrispondere alle esigenze di un'ancor più efficace programmazione della spesa, con conseguente aggregazione e centralizzazione delle stazioni appaltanti, in coerenza con i principi sanciti dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In tal modo, evidenzia che il mirato intervento sull'attuale assetto del Dipartimento si muove anche nel solco delle misure che devono essere adottate per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle funzioni di polizia previste dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, il quale richiede l'adozione non solo di misure di standardizzazione per realizzare economie di scala nei settori tecnico-logistici, ma anche l'implementazione di forme di gestione associata dei servizi strumentali.

Gli interventi previsti dal presente provvedimento sono in linea con l'ampio progetto di riassetto del citato Dipartimento, che - anche nella prospettiva dell'attuazione delle riduzioni organiche contemplate dall'art. 2 del D.L. n. 95/2012 (*riduzioni degli organici dirigenziali delle Amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*) - mira a semplificarne la struttura a tutto vantaggio della fluidità, rapidità ed efficacia dei processi decisionali.

Il presente provvedimento prevede, dunque, gli interventi sugli uffici di rango dirigenziale generale del ripetuto Dipartimento, strettamente indispensabili alla realizzazione degli obiettivi di cui si è detto, mentre il progetto sarà completato con le misure - anche di natura soppressiva - che saranno contemplate dal "nuovo" regolamento di organizzazione del Ministero.

L'articolo 1, comma 1, interviene sulla organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, sopprimendo la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato e aggiornando la denominazione dell'attuale Direzione centrale per le

risorse umane in "Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato" (comma 1).

La disposizione - di cui afferma l'evidente il carattere ordinamentale e quindi l'insuscettibilità di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica - è funzionale ad una ripartizione delle competenze della sopprimenda Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, tra le articolazioni di livello dirigenziale generale del Dipartimento che assolvono compiti analoghi.

In proposito, precisa che, in base al vigente atto ordinativo, la predetta Direzione centrale svolge compiti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione della Polizia di Stato, nello specifico:

- la pianificazione delle dotazioni delle risorse umane e strumentali degli Uffici e Reparti; l'assistenza del personale e le attività sociali;
- l'uniformologia e i segni distintivi di tipo militare; gli affari relativi alla bandiera, al Museo e all'Archivio storico;
- le cerimonie, manifestazioni e celebrazioni;
- i gruppi sportivi;
- la gestione e sviluppo del sistema informativo della Polizia di Stato.

Su tali basi, il comma 2 individua le articolazioni dirigenziali generali tra le quali andranno ripartite i predetti compiti e funzioni nella Segreteria del Dipartimento, nella ridenominata Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, nonché nella Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

Sul punto, precisa che le citate articolazioni - che sono già oggi titolari di principi di competenza in settori contigui a quelli della Direzione di cui si prevede la soppressione - sono in grado di assicurare l'assorbimento delle funzioni in parola e il loro assolvimento, senza che ciò richieda incrementi delle dotazioni delle risorse umane e strumentali disponibili nell'ambito della pubblica sicurezza, a legislazione vigente.

A tale proposito, rileva infatti che le stesse dispongono - sul piano delle risorse umane - di dotazioni effettive (indicate in tabella 1), che saranno ulteriormente rafforzate con l'assorbimento del personale della ripetuta Direzione centrale in via di soppressione, la cui dotazione, escluso il Prefetto - Direttore centrale, è ad oggi pari a n. 243 unità (dettaglio in Tabella 2 - dati riferiti al 31 gennaio scorso).

Tabella 1 - Dotazioni effettive delle articolazioni destinate ad esercitare le funzioni e i compiti della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato

Articolazione	Dotazione effettiva
Segreteria del Dipartimento	1.359
Direzione centrale per le risorse umane (<i>in futuro: Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato</i>)	842
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale	394

Tabella 2 - Dotazione effettiva della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato

Qualifica	Numero
Dirigenti della Polizia di Stato	8
Funzionari delle qualifiche direttive della Polizia di Stato	16
Personale delle altre qualifiche della Polizia di Stato	142
Dirigenti dell'Area I, seconda fascia, dell'Amministrazione civile dell'interno	1
Personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno	67
TOTALE	243

In definitiva, la RT certifica che il trasferimento dei compiti della Direzione centrale, di cui si prevede la soppressione, alle altre strutture sopra individuate non implicherebbe nessuna lievitazione della dotazione effettiva complessiva del Dipartimento della pubblica sicurezza, sottolineando che l'accorpamento di blocchi omogenei di funzioni consentirà una riduzione del numero delle posizioni dirigenziali di livello non generale che saranno determinate, nel dettaglio, con l'adozione degli atti ordinativi di cui all'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981.

Analoghe considerazioni vengono riferite dalla RT anche relativamente alle dotazioni strumentali.

Sul punto, precisa che, in conformità ai principi generali, le articolazioni indicate alla tabella I "erediteranno" anche gli apparati, i mezzi e le risorse logistiche della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato. Ciò implicando che, anche su questo versante, non vi saranno lievitazioni dei livelli di spesa.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni formulate, la RT si ritiene dimostrato che anche la previsione del comma 2 non determini nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di quantificazione, si segnala che sebbene la RT fornisca in tabella 2 la dotazione di personale della sopprimenda Direzione centrale affari generali, non sono fornite informazioni in merito ai fabbisogni aggiuntivi prevedibili per le altre direzioni centrali (Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici, Direzione centrale del personale e Segretariato generale), a ragione delle nuove competenze che verranno loro assegnate dalla ex Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento, né in merito alla gamma dei contingenti di personale e alle risorse strumentali che, di conseguenza, dovranno ripartitamente essere trasferite alle medesime.

Sul punto, occorrerebbero specifiche indicazioni in merito alle distinte competenze oggetto di trasferimento, per ciascuna delle Direzioni centrali indicate dalla norma come destinatarie, e ai relativi fabbisogni "organici" aggiuntivi per l'espletamento dei nuovi compiti, nonché, più puntuali indicazioni circa i contingenti, distinti per profili

professionali, che a ciascuna Direzione centrale verranno assegnati in ragione del trasferimento di competenze in origine previste per la ex Direzione centrale per gli affari generali. Analoghi elementi di chiarificazione andrebbero richiesti anche in merito ai fabbisogni di risorse strumentali ed organizzative per ciascuna delle Direzioni centrali coinvolte.

Infine, per quanto specificamente riferibile alla funzionalità del riordino in esame rispetto agli obiettivi di standardizzazione e razionalizzazione delle procedure amministrative intervenuto con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 177/2016, posto che la RT annessa allo stesso decreto legislativo operava una stima dei risparmi di spesa conseguibili nel 2017 e dal 2018¹, sembrerebbe utile l'acquisizione di una stima dei risparmi eventualmente già acquisiti, in ragione annua, dal 2017 e di quelli ipotizzabili per effetto del riordino in esame. Sul punto si evidenzia che la stessa relazione illustrativa indica che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha gestito processi di spesa pari nel 2017 a 7,4 mld di euro.

Da ultimo occorrerebbero indicazioni in merito ai riflessi che deriverebbero dal riordino in esame sulla gamma degli stanziamenti previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 2 *(Norme transitorie e finali)*

Il comma 1 stabilisce che al fine di garantire l'indispensabile continuità nell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad essa attribuiti, la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza continua ad operare fino all'adozione dei provvedimenti organizzativi riguardanti gli uffici di livello dirigenziale non generale, conseguenti alle modifiche di cui all'articolo 1.

Il comma 2 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, agli adempimenti conseguenti al presente regolamento, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La RT premette che l'articolo in esame tratta delle norme di diritto transitorio e finali.

In particolare, sul comma 1, si provvede al differimento dell'efficacia della soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, stabilendo che essa continui ad operare fino all'adozione dei provvedimenti organizzativi, destinati a definire nel dettaglio la riallocazione delle sue funzioni tra le tre Articolazioni sopra menzionate.

Ci si riferisce, principalmente, al decreto ministeriale ex art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, che costituisce lo strumento attraverso il quale vengono determinate le funzioni e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

¹ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII Legislatura, A.G. n. 306, RT sull'Articolo 5 dello schema (a pag. 24 e seguenti); Servizio del Bilancio, Nota di lettura n. 136 della XVII Legislatura, pagina 8 e seguenti.

Precisa che l'inserimento della clausola di differimento dell'efficacia risulta indispensabile, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio di attribuzioni essenziali per la direzione e amministrazione della Polizia di Stato.

Afferma che la previsione è, comunque, neutra sul piano della spesa, posto che in questo periodo di transizione, la cennata Direzione centrale continuerà a funzionare con le risorse umane, strumentali e logistiche già oggi disponibili, senza necessità di ulteriori incrementi.

Conclude affermando che la norma non determina quindi effetti - diretti o indiretti - sui livelli della spesa pubblica che resterà invariata.

Sul comma 2 ribadisce che esso reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Per i profili di quantificazione, in relazione alla clausola di invarianza riportata al comma 2, occorre evidenziare che come noto in presenza di tali dispositivi, l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità imporrebbe che la RT contenga l'illustrazione dei dati ed elementi che risultino idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità delle clausole, in aggiunta ad indicazioni circa l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali interessate dalle nuove norme segnalandone, eventualmente, anche l'esigenza di una loro riprogrammazione.